

Questionario relativo alla conclusione della sua attività lucrativa in Svizzera

Dati personali

Cognome

Nome

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Domicilio legale
(via, NPA, località/Paese)

Ultimo datore di lavoro in Svizzera
(Nel caso in cui l'attività lucrativa in Svizzera continui ancora, la preghiamo gentilmente di contattarci al più presto.)

Numero d'assicurazione

Telefono (raggiungibile di giorno)

E-mail

Stato civile

celibe/nubile	vedova/o	divorziata/o	da
coniugata/o	convivenza registrata	separata/o	da

Coordinate bancarie

Per eventuali rimborsi di premi e/o prestazioni.

IBAN

BIC

Nome/indirizzo della banca

Titolare del conto
(con indirizzo, se diverso da quanto indicato sopra)

Sono consapevole che eventuali spese bancarie o di trasferimento (come prezzo del servizio, costi di terzi, spese di gestione, differenze di corso ecc.) vanno a mio carico.

Conclusione dell'attività lucrativa in Svizzera

Ultimo giorno del mio legame finanziario con la Svizzera: (giorno/mese/anno)
(Fine del rapporto di lavoro, fine della riscossione di una rendita o indennità giornaliera.)
Se continua a sussistere un rapporto di lavoro non retribuito in Svizzera (congedo non pagato, congedo parentale legale), la preghiamo di informarci.

Situazione reddituale futura

Campi obbligatori:

Percepisco una rendita legale dalla Svizzera	dal	(data)
Percepisco un'ulteriore rendita legale da		(paese)
	dal	(data)
Non percepisco una rendita		

Da indicare addizionalmente, se lei è coniugata/o o vive in un'unione domestica registrata e la/il sua/o coniuge/partner continua a essere assicurata/o contro le malattie in Svizzera:

Percepisco prestazioni pecuniarie dal Paese di domicilio (reddito da attività lucrativa, indennità di disoccupazione, indennità giornaliera per malattia o per infortunio).

L'obbligo assicurativo in Svizzera termina e lei deve quindi occuparsi dell'assicurazione successiva nel Paese di domicilio. Ciò vale anche per le figlie e i figli minorenni nonché maggiorenni che hanno diritto al mantenimento.

Percepisco prestazioni pecuniarie dall'UE/AELS o dalla Gran Bretagna (all'esterno del Paese di domicilio).

L'obbligo assicurativo in Svizzera termina e lei deve quindi occuparsi dell'assicurazione successiva nel Paese in cui svolge l'attività lucrativa.

Non percepisco prestazioni pecuniarie.

In determinate circostanze potrebbe continuare a vigere l'obbligo assicurativo in Svizzera. La sua situazione va esaminata individualmente. Se la/il sua/o coniuge/partner è assicurata/o da SWICA, la contatteremo. Negli altri casi la preghiamo di accertare al più presto possibile il suo obbligo assicurativo con la sua assicurazione malattia svizzera.

Assicurazione malattia sostitutiva di aiuto reciproco avuta finora nel paese di domicilio

Per l'assistenza in materia di prestazioni finora ero registrata/o presso la seguente assicurazione malattia legale nel Paese di domicilio:

Nome e località

Finora non ero registrata/o presso nessuna assicurazione malattia nel Paese di domicilio.

Dati sui membri della famiglia

Non ho famigliari a carico.

	Coniuge, compagna/o, padre della/del figlia/o, madre della/del figlio/a		1° figlio/a ¹		2° figlio/a ¹		3° figlio/a ¹	
Cognome								
Nome								
Data di nascita								
Indirizzo (se diverso da quello indicato sopra)								
Rendita/e da (Paese/Paesi)	Sì	No	Sì	No	Sì	No	Sì	No
Attività lucrativa/e	Sì	No	Sì	No	Sì	No	Sì	No
Formazione professionale in (Paese)			Sì	No	Sì	No	Sì	No
Scolaro/studente probabilmente fino al			Sì	No	Sì	No	Sì	No

¹Da compilare solo per i figli che sono aventi diritto al mantenimento.

Gli assicurati devono collaborare a titolo gratuito all'esecuzione delle varie leggi riguardanti l'assicurazione sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (articolo 28 capoverso 1 e 2 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] del 6 ottobre 2000). L'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare immediatamente all'assicuratore malattia qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione (cfr. articolo 31 capoverso 1 LPGA).

La preghiamo di notare che una violazione colposa degli obblighi di collaborazione e/o di notifica sopra descritti può portare alla modifica retroattiva delle prestazioni. In tal caso le prestazioni indebitamente rimosse devono essere restituite (cfr. articolo 25 capoverso 1 LPGA). Si applicano le Disposizioni generali del Codice penale svizzero e l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo (articolo 79 capoverso 1 LPGA). La persona sottoscritta è consapevole di avere la responsabilità in prima persona di stipulare un'assicurazione successiva conformemente alle disposizioni nazionali del Paese di domicilio e/o alle norme internazionali vigenti in materia di coordinamento dei sistemi per la sicurezza sociale. Eventuali modifiche ai dati qui forniti, in particolare per quanto riguarda la conclusione dell'attività lucrativa e la riscossione di una rendita, devono essere comunicati immediatamente all'assicuratore malattia.

Con la presente dichiaro di avere risposto in modo completo e veritiero alle domande e di aver letto e compreso il promemoria allegato concernente la conclusione dell'attività lucrativa in Svizzera.

Luogo, data

Firma della/del contraente dell'assicurazione

Promemoria concernente la conclusione dell'attività lucrativa in Svizzera

La preghiamo gentilmente di leggere con attenzione tutte le informazioni seguenti. Apponendo la sua firma sul questionario lei conferma di avere risposto in modo completo e veritiero alle domande e di avere letto e compreso questa scheda informativa.

Perché un questionario?

Sulla base delle sue risposte al questionario valutiamo se ci è consentito far cessare in Svizzera la sua assicurazione obbligatoria di base e quella dei suoi famigliari anch'essi assicurati, oppure se continua a sussistere un obbligo assicurativo in Svizzera. L'obbligo assicurativo continua a sussistere ad esempio se lei inizia un congedo lavorativo non pagato o un congedo parentale oppure se percepisce esclusivamente una rendita dalla Svizzera, indipendentemente dall'ammontare degli introiti. Se dopo la fine del suo status di frontaliere lei non ha più nessun legame finanziario con la Svizzera (nessuna rendita, nessuna indennità di disoccupazione o simile) deve provvedere ad assicurarsi nel suo Paese di domicilio o eventualmente nel Paese del nuovo datore di lavoro.

Cosa succede se non rispedisco il questionario?

Per la valutazione della conclusione del contratto dobbiamo poter contare assolutamente sulle informazioni da lei fornite. Altrimenti (se non possiamo porre termine al suo contratto) per lei sussiste ancora un obbligo di pagamento dei premi. In caso di mancato pagamento dei premi siamo costretti ad avviare una procedura di esecuzione, anche nel suo Paese di domicilio.

Cosa succede se non vi è più nessun obbligo assicurativo in Svizzera?

In tal caso poniamo termine alla sua **assicurazione obbligatoria di base**, eventualmente anche con effetto retroattivo dal momento in cui è sorto un obbligo assicurativo all'estero. Inoltre le rimborsiamo i contributi in eccesso da lei pagati.

L'adesione a un'assicurazione malattia nel suo Paese di domicilio (o nel Paese in cui svolge un'attività lucrativa) potrebbe non essere automatica. Spetta quindi a lei occuparsi dell'assicurazione successiva.

Poniamo termine alle **assicurazioni complementari (LCA)** da lei stipulate con effetto dalla data in cui riceviamo il questionario. Se riceviamo il questionario già prima della fine del suo rapporto finanziario con la Svizzera, vale a dire prima della data di cessazione della sua assicurazione di base o al più tardi entro 30 giorni da tale data, termineremo le sue assicurazioni complementari insieme all'assicurazione di base.

Perché devo segnalare immediatamente le modifiche?

In Svizzera un'assicurazione malattia è possibile con un effetto retroattivo soltanto di tre mesi al massimo. Di conseguenza, per lei è molto importante comunicarci eventuali modifiche perché la nostra valutazione potrebbe dare esito diverso. Ad esempio se il suo datore di lavoro decide di ritirare un licenziamento già emesso oppure se lei trova subito dopo un nuovo posto di lavoro, lei continua a essere soggetto/a all'obbligo assicurativo. Se però questa informazione non ci perviene entro tre mesi, non possiamo più assicurarla retroattivamente. Per lei ne potrebbero derivare svantaggi finanziari sia in Svizzera sia nel suo Paese di domicilio.

A chi posso rivolgermi in caso di domande?

Per favore contatti l'unità organizzativa di SWICA competente per il suo caso. Le informazioni di contatto figurano nella sua polizza assicurativa. Saremo molto lieti di rispondere alle sue domande o di discutere insieme come procedere qualora, contrariamente alle informazioni in nostro possesso, lei continuasse a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera.